Spedizione in abbonamento postale — Gruppo I

Anno 116° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 23 aprile 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1974

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **897.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, numero 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 159, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i nuovi articoli relativi alla scuola, a fini speciali, per tecnici di istopatologia.

Scuola per tecnici di istopatologia
(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 160. — E' istituita presso l'istituto di anatomia ed istologia patologica dell'Università di Ferrara ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, una « Scuola speciale di preparazione per tecnici di istopatologia » che ha lo scopo di preparare adeguatamente personale tecnico in grado di collaborare nella ricerca scientifica e nella pratica ospedaliera.

Art. 161. — La scuola ha indirizzo teorico-pratico e la durata del corso degli studi è di due anni accademici.

E' titolo minimo di ammissione il diploma di scuola media unica, il diploma di avviamento professionale, commerciale o industriale o agrario o ad altro indirizzo. L'età minima per l'iscrizione è di anni 18.

Alla frequenza della scuola si accede previo esame orale di cultura generale sostenuto davanti ad una commissione composta dal direttore della scuola e da due insegnanti della stessa.

L'esame di ammissione ha luogo entro il mese di ottobre di ciascun anno, in un giorno stabilito dal direttore della scuola.

Il numero massimo dei partecipanti è di quattro per ogni anno di corso.

Art. 162. — Il direttore della scuola è il direttore dell'istituto di anatomia e istologia patologica della Università di Ferrara. La scuola è sotto la vigilanza della facoltà di medicina e chirurgia. Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore della stessa, approvati dalla facoltà di medicina e chirurgia e nominati dal rettore.

Essi possono essere scelti tra i professori ufficiali, tra i liberi docenti, tra gli aiuti e gli assistenti della facoltà di medicina e chirurgia o tra persone di riconosciuta competenza anche al di fuori dell'ambito universitario.

Art. 163. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Nozioni di microscopia;
2) Nozioni di istologia generale e speciale;
3) Tecnica istologica e istochimica (1);
4) Nozioni di anatomia e istologia patologica (1).

2° *Anno*:

1) Citologia generale e tecnica citologica;
2) Tecnica istologica e istochimica (2);
3) Nozioni di anatomia e istologia patologica (2);
4) Tecnica istofisica ed ultrastrutturale.

Art. 164. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di seguire un tirocinio pratico nell'istituto di anatomia ed istologia patologica dell'Università per la durata di due anni.

I programmi d'insegnamento e gli orari vengono predisposti dal direttore e dal personale insegnante della scuola.

La sorveglianza degli iscritti per quanto riguarda le attività di laboratorio spetta al direttore della scuola.

La frequenza è obbligatoria. Assenze ingiustificate comportano la esclusione dal corso.

Per essere ammessi a frequentare il secondo anno gli allievi dovranno aver sostenuto tutti gli esami del primo corso.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma, gli allievi dovranno aver seguito i corsi, superato gli esami di tutti gli insegnamenti prescritti ed aver compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni pratiche previste.

Art. 165. — Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, su proposta del direttore della scuola.

Le commissioni sono composte di tre membri: il direttore della scuola e due docenti della scuola, di cui almeno un professore ufficiale o libero docente. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.

L'esame di diploma consiste in un esame orale sui temi trattati durante il corso in una o più prove pratiche stabilite dalla commissione esaminatrice.

L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una commissione di cinque membri scelti fra i docenti della scuola, nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti.

I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola.

Agli allievi che avranno superato l'esame finale viene rilasciato un diploma di « tecnico di istopatologia ».

Art. 166. — L'ammontare dei contributi, sarà determinato dal consiglio di amministrazione dell'Università di Ferrara su proposta del senato accademico, udita la facoltà di medicina e chirurgia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 70

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **898**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 22 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di:

Istituzioni di diritto processuale.

Art. 58 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

Economia e finanza delle imprese pubbliche;
Matematica delle assicurazioni sociali;
Statistica aziendale;
Storia dello sviluppo economico sociale italiano dall'Unità nazionale ad oggi;
Organizzazione del lavoro nell'impresa;
Tecnica della revisione aziendale;

Economia internazionale;
Contabilità economica nazionale;
Teoria e politica della programmazione economica;
Tecnica del mercato mobiliare;
Storia del lavoro e del movimento operaio;
Sociologia giuridica;
Tecnologia dei processi produttivi;
Storia dell'industria;
Storia dell'analisi economica;
Istituzioni di diritto processuale.

Nello stesso articolo l'insegnamento complementare di « Diritto processuale civile » è abrogato.

Gli articoli 650, 651, 652, relativi al corso di perfezionamento in veterinaria coloniale, vengono soppressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 51

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **899**.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Chieti e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, approvato e modificato con i *decreti sopraindicati*, è *ulteriormente modificato* come appresso:

Art. 41 - all'elenco degli insegnamenti del biennio di specializzazione per l'indirizzo politico-amministrativo del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti i seguenti:

Filosofia della politica;
Storia delle istituzioni politiche;
Storia dei trattati e politica internazionale;
Tecnica dell'organizzazione e dei servizi amministrativi;
Diritto pubblico romano;
Diritto parlamentare;
Diritto sindacale.

Dallo stesso elenco è soppresso il seguente insegnamento:

Legislazione sociale.

Art. 42 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche, indirizzo politico-economico, sono aggiunti i seguenti:

Economia e politica agraria;
Economia e politica industriale;
Economia e politica monetaria;
Storia dell'economia;
Teoria e politica dello sviluppo economico;
Diritto penale commerciale;
Legislazione sociale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 52

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1975.

Scioglimento del consiglio comunale di Cervara di Roma.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cervara di Roma (Roma), cui la legge assegna 15 membri, non è riuscito a deliberare il bilancio di previsione per l'esercizio 1974 entro il termine di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

La competente sezione di controllo, pertanto, con provvedimento 18 febbraio 1974, n. 60, nominava un commissario *ad acta* con l'incarico di disporre la convocazione del su menzionato consiglio comunale, ai sensi e per gli effetti della legge del 1969, n. 964, per la deliberazione del bilancio entro il termine massimo di giorni 30 dalla convocazione stessa.

Il commissario con deliberazione 5 marzo 1974, n. 21, pubblicata all'albo pretorio del 5 marzo 1974 per 15 giorni consecutivi, nel confermare ai fini della deliberazione del bilancio, una convocazione del consiglio comunale fissata dalla giunta municipale per il giorno 16 marzo 1974, assegnava al consi-

glio stesso per tale adempimento il termine di giorni 30, a decorrere dal 16 marzo 1974, con l'espressa diffida che in caso di non ottemperanza si sarebbe provveduto all'approvazione del bilancio, in via sostitutiva, con la conseguente adozione da parte del competente organo statale, del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale inadempiente.

Il bilancio, già respinto nella riunione del 3 aprile 1974 con deliberazione n. 24, veniva approvato nella successiva seduta dell'11 aprile 1974 con atto deliberativo n. 32 con 8 voti favorevoli su 8 consiglieri presenti e votanti.

La sezione di controllo sugli atti dei comuni e degli altri enti locali della provincia di Roma nella seduta del 29 giugno 1974 con verbale n. 115 annullava i su menzionati atti deliberativi n. 24 del 3 aprile 1974 e n. 32 dell'11 aprile 1974 del consiglio comunale di Cervara di Roma per illegittimità derivante dal mancato rispetto di quanto prescritto dall'art. 139 del testo unico del 1915, l.c.p., per la fissazione del giorno dell'adunanza del consiglio comunale.

L'organo di controllo con provvedimento 26 giugno 1974, n. 7961, nominava un commissario che in data 2 luglio 1974, provvedeva all'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio comunale.

Il prefetto di Roma ritenendo che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, ha proposto lo scioglimento del su menzionato consiglio comunale.

Al riguardo si osserva che la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per il 1974 dopo la scadenza del termine del 31 ottobre 1973 entro cui il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi dell'art. 4 della citata legge del 1969, n. 964, tanto da rendere necessario, ad esercizio ampiamente inoltrato, l'intervento sostitutivo della sezione di Roma del comitato regionale di controllo.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal comma V del suspecificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Cervara di Roma.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 10 gennaio 1975.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cervara di Roma (Roma) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del sig. Elio Carletti.

Roma, addì 8 aprile 1975

Il Ministro per l'interno: GUI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Cervara di Roma (Roma) non ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 10 gennaio 1975;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, numero 964, e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cervara di Roma (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Elio Carletti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1975

LEONE

GUI

(3311)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1974.

Modalità per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione della tassa erariale prevista dal decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 117, concernente l'istituzione di una tassa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea e e per via marittima.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE FINANZE E PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 117, concernente l'istituzione di una tassa d'imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1974, con cui è stata determinata, per tutti gli aerodromi sui quali comunque si svolga attività aerea commerciale, la misura unitaria della tassa erariale di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea, istituita con il citato decreto-legge;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, dello stesso decreto-legge, occorre stabilire per gli aeroporti dati in gestione in base a leggi speciali ad enti o società le modalità di accertamento, liquidazione e riscossione della sopradetta tassa erariale;

Vista la legge 16 aprile 1954, n. 156, riguardante l'aeroporto di Genova gestito dal Consorzio autonomo del porto di Genova;

Viste le leggi 5 maggio 1956, n. 524, e 12 agosto 1957, n. 797, nonché il decreto interministeriale 11 giugno 1957, riguardanti l'aeroporto di Venezia gestito dal provveditorato al porto di Venezia;

Vista la legge 18 aprile 1962, n. 194, riguardante gli aeroporti di Linate e Malpensa gestiti dalla S.E.A. Società esercizi aeroportuali;

Vista la legge 21 luglio 1965, n. 914, riguardante l'aeroporto di Torino-Caselle gestito dalla Società per azioni S.A.G.A.T.;

Vista la legge 10 novembre 1973, n. 755, riguardante gli aeroporti di Ciampino e Fiumicino gestiti dalla società « Aeroporti di Roma » Società per la gestione del sistema aeroportuale della capitale S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

Sugli aeroporti di: Genova, Venezia, Linate, Malpensa, Torino-Caselle, Ciampino e Fiumicino, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione della tassa erariale istituita con l'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 117, sono eseguiti rispettivamente ad opera del Consorzio autonomo del porto di Genova, del provveditorato al porto di Venezia, della S.E.A. - Società esercizi aeroportuali, della Società per azioni S.A.G.A.T. - della società « Aeroporti di Roma » Società per la gestione del sistema aeroportuale della capitale S.p.a., cui i proventi della tassa competono.

Art. 2.

La tassa è accertata e liquidata mediante applicazione della relativa aliquota, nella misura in vigore all'atto dello sbarco e dell'imbarco sugli aeromobili, per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo superiore a 500 grammi del peso lordo della merce, risultante dal documento di trasporto.

La liquidazione della tassa sulle merci che formano oggetto delle singole spedizioni non dovrà comunque essere inferiore a lire 100 (cento).

Non sono soggette ad accertamento le merci sbarcate ed imbarcate in caso di trasbordo nell'ambito dello stesso aeroporto da uno ad altro aeromobile.

Art. 3.

La riscossione della tassa, dovuta dal vettore, viene effettuata dall'ente o dalla società che gestisce l'aeroporto dove sono avvenuti l'accertamento e la liquidazione, mediante esazione immediata oppure mediante addebito elevato nelle forme ordinariamente in uso.

La ricevuta della somma riscossa, che l'ente o la società è tenuta a rilasciare, o la quietanza apposta sul documento di addebito darà titolo al vettore per esercitare verso lo spedizioniere o il mittente o il destinatario della merce la rivalsa della tassa pagata.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1974

Il Ministro per i trasporti
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1975
Registro n. 1, Trasporti, foglio n. 69

(3163)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1975.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, di valori di opzione e di condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. Compagnia assicuratrice Unipol vita, in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1973, relativo all'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento annuale in base ad un parametro determinato;

Vista la domanda della società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol vita, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento riguardanti capitali iniziali inferiori a lire 5 milioni e rendite iniziali di qualsiasi importo, di alcune opzioni alla scadenza del contratto ed al termine del differimento, nonché di condizioni particolari di polizza;

Viste la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, riguardanti capitali iniziali inferiori a lire 5 milioni e rendite iniziali di qualsiasi importo, alcune opzioni alla scadenza del contratto ed al termine del differimento, nonché le condizioni particolari di polizza, qui di seguito descritte, presentate dalla società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol vita, con sede in Bologna:

tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (ad integrazione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 8 novembre 1973 per capitali iniziali da lire 5 milioni);

tariffa relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento, in caso di sua premorienza (M-F);

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato da forme miste o di tipo misto, in una rendita vitalizia immediata;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato di forme miste o di tipo misto, in una rendita vitalizia immediata su due teste pagabili fino al 1° decesso;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato da forme miste o di tipo misto, in una rendita vitalizia immediata su due teste, reversibile interamente o parzialmente sulla testa sopravvivente;

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia di un capitale liquidabile in contanti;

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia in una rendita immediata su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente;

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti;

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia differita adeguabile con controassicurazione, a premio annuo costante;

condizioni particolari di polizza per la copertura del rischio di invalidità permanente, per forme collettive.

Roma, addì 22 marzo 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(3162)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1975.

Revoca alla ditta Chemifer, su rinuncia, per chiusura dell'officina, dell'autorizzazione alla produzione di prodotti chimici da usare in medicina nell'officina sita in Caronno Pertusella.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti n. 4035 e n. 4586, rispettivamente in data 5 ottobre 1965 e 24 maggio 1969 la ditta Chemifer S.p.a. fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Caronno Pertusella (Varese) prodotti chimici da usare in medicina (limitatamente agli antibiotici del gruppo della tetraciclina) e gli ormoni testosterone e metiltestosterone 11-alfa sostituiti, 9 fluoro-corticosteroidi, desametazone-21-fosfato;

Vista la lettera in data 18 gennaio 1975 con la quale il comando carabinieri NAS dichiara che l'officina precedentemente indicata è chiusa e inattiva, e che la ditta non intende continuare alcuna produzione farmaceutica;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Chemifer S.p.a. l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica sita in Caronno Pertusella (Varese), via Circonvallazione, concessa con decreto n. 4035 in data 5 ottobre 1965 e con decreto n. 4586 in data 24 maggio 1969.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Varese è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 marzo 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(3216)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1975.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore della pastificazione operanti in provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1974, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania;

Visti i decreti ministeriali 27 giugno 1974, 24 settembre 1974 e 15 febbraio 1975 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della pastificazione operanti nella provincia di Salerno;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 febbraio 1974 è tuttora sussistente;

Decreta

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti in provincia di Salerno è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 12 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3213)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1975.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 6 aprile 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Forlì e delle aziende industriali produttrici di manufatti in gomma e articoli impermeabilizzati operanti in provincia di Ravenna;

Visti i decreti ministeriali 7 luglio 1973 e 16 febbraio 1974 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese

industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Forlì e delle aziende industriali produttrici di manufatti in gomma ed articoli impermeabilizzati in provincia di Ravenna;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 6 aprile 1972 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Forlì e delle aziende industriali produttrici di manufatti in gomma e articoli impermeabilizzati in provincia di Ravenna è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 12 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3214)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1975.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974 con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stati variati in aumento sia le misure degli imponibili giornalieri sia i periodi di occupazione mensile inizialmente stabiliti con decreto ministeriale del 31 ottobre 1970;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Considerato altresì che talune delle precedenti classi di contribuzione risultano addirittura assorbite nei nuovi valori degli imponibili giornalieri adottati con il citato decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Milano, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

facchinaggio generico: 9ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 110.500 mensili;

facchinaggio svolto nei mercati generali, mattatoi pubblici e mercati di carne e pollami: 9ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 110.500 mensili;

facchinaggio svolto nei mercati ortofrutticoli: 11ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 142.000 mensili;

facchinaggio generico svolto nelle stazioni e negli scali ferroviari: 10ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 126.600 mensili;

facchinaggio svolto dai portabagagli operanti nelle stazioni ferroviarie e nelle aerostazioni: 12ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 158.100 mensili;

facchinaggio svolto nei magazzini doganali: 9ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di lire 110.500 mensili;

facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici per l'abbattimento di piante: 6ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 68.200 mensili;

trasporto merci per conto terzi: 6ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 68.200 mensili;

tassisti: 6ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 68.200 mensili;

autonoleggiatori: 8ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 94.800 mensili;

addetti al posteggio dei veicoli: 8ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 94.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3112)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1975.

Determinazione del contributo addizionale per l'assistenza ai coltivatori diretti pensionati, per l'anno 1975.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, lettera *b*), n. 2), della legge 29 maggio 1967, n. 369, concernente il contributo dovuto dai coltivatori diretti per l'assistenza di malattia ai titolari di pensione della categoria in addizionale al contributo di cui all'art. 22, lettera *b*), della legge 22 novembre 1954, n. 1136;

Ritenuta la necessità di provvedere per l'anno 1975 alla determinazione della misura del contributo per il finanziamento dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti pensionati;

Decreta:

Per l'anno 1975 il contributo dovuto dai coltivatori diretti ai sensi dell'art. 2, lettera *b*), n. 2), della legge 29 maggio 1967, n. 369, è stabilito nella misura di L. 45,60 per ogni giornata di lavoro accertata ai sensi dell'art. 18 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 7 giugno 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3211)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1975.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende dell'industria tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica generale dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria;

Visti i decreti ministeriali 7 luglio 1973, 14 dicembre 1973, 16 febbraio 1974, 14 giugno 1974, 25 settembre 1974 e 9 gennaio 1975 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati da aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti in provincia di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 maggio 1971 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti in provincia di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 12 aprile 1975

Il Ministro: TOROS

(3212)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 1° marzo 1975.

Proroga della gestione commissariale del comune di Larino.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 1974, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Larino ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto il vice prefetto ispettore dott. Giovanni Fichera.

Nel corso della sua gestione, il commissario straordinario ha già impostato ed avviato a soluzione alcuni dei problemi più urgenti di quella civica azienda, quali, il reperimento delle aree per l'edilizia economica e popolare, predisposizione del piano di zona, il riassetto del personale, l'esecuzione di importanti e vari lavori pubblici con finanziamento regionale, la costruzione dell'edificio da destinare a carcere giudiziario, la sistemazione di alcune strade interne, la costruzione degli edifici da destinare a scuola elementare, scuola media, scuola materna ed asilo-nido.

Occorre, però, ancora provvedere all'esame di importanti e fondamentali problemi relativi alla sistemazione dei servizi contabili dell'ente mediante la riscossione di mutui arretrati a ripiano del disavanzo economico, alla predisposizione di un piano per l'approvvigionamento idrico della zona durante il periodo estivo ed al completamento delle opere sopracitate.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in pari data, è stata disposta la proroga della predetta gestione, ai sensi dell'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e dell'art. 10 del testo unico 10 maggio 1960, n. 570.

Campobasso, addì 1° marzo 1975

p. *Il prefetto*: DONADONI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 1974, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Larino ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto il vice prefetto ispettore dott. Giovanni Fichera;

Considerato che con il 1° marzo scadrà il periodo di mesi tre previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante, venga prorogata per la durata massima consentita, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, e dell'art. 10 del testo unico 10 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Larino, affidata con il decreto presidenziale sopracitato, al vice prefetto ispettore dott. Giovanni Fichera, è prorogata per la durata massima consentita dalle surrichiamate disposizioni di legge.

Campobasso, addì 1° marzo 1975

p. *Il prefetto*: DONADONI

(3164)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Trontano

Con decreto 17 dicembre 1974, n. 577, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni lungo la riva sinistra del fiume Toce nel comune di Trontano (Novara), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 29, mappali 130 (mq 5850); 131 (mq 30); 132 (mq 70) e 135 (mq 2440), della superficie complessiva di mq 8390 ed indicati nello schizzo planimetrico rilasciato il 10 luglio 1973 in scale varie dall'ufficio tecnico erariale di Novara; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(3045)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo in comune di Palazzolo dello Stella

Con decreto 17 dicembre 1974, n. 637, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo dell'ex canale Sorteglon in comune di Palazzolo dello Stella (Udine), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 32, mappale 29 1/2, della superficie di mq 8200 ed indicato nella rilevazione catastale in data 4 ottobre 1972 con allegato schizzo planimetrico in scala 1 : 2000 rilasciato dall'ufficio tecnico erariale di Udine; rilevazione catastale con allegato schizzo planimetrico che fanno parte integrante del decreto stesso.

(3046)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Vigonza

Con decreto 17 dicembre 1974, n. 634, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del fiume Tergola in comune di Vigonza, frazione Peraga (Padova), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 15, mappali 55 (mq 72) e 219 (mq 764) della superficie complessiva di mq 836 ed indicato nella planimetria rilasciata il 18 settembre 1967 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3050)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale 22 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1975, registro n. 16 Istruzione, foglio n. 81, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dagli studenti Conocchiella Nicola e Carlo e dal sig. Conocchiella Francesco per il figlio minore Giuseppe avverso la mancata concessione dell'assegno di studio universitario per l'anno accademico 1971-72, deliberata dal commissario governativo dell'Opera del Politecnico di Torino con provvedimento 9 giugno 1972.

(3252)

Con decreto presidenziale 22 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1975, registro n. 16 Istruzione, foglio n. 83, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla studentessa Lupi Valeria avverso la mancata concessione dell'assegno di studio universitario per l'anno accademico 1971-72, deliberata dal commissario governativo dell'Opera dell'Ateneo di Pavia con provvedimento 22 marzo 1972.

(3253)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia e alle banche agenti a fungere da agenzie di questa con le seguenti circolari:

A/313 del 21 gennaio 1975 relativa a: « Conti autorizzati. Deleghe di competenze »;

A/314 del 31 gennaio 1975 relativa a: « Regolamenti posticipati di importazioni e di prestazioni di servizi. Deleghe di competenze »;

A/315 del 13 marzo 1975 relativa a: « Carte di credito utilizzabili all'estero »;

A/316 del 22 marzo 1975 relativa a: « Cessazione dell'obbligo del deposito previo all'importazione di talune merci ».

(3117)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1975, la provincia di Lucca viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.979.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2171/M)

Autorizzazione al comune di S. Stefano di Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1975, il comune di S. Stefano di Camastra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.790.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2170/M)

Autorizzazione al comune di Benevento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1975, il comune di Benevento viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 4.713.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2172/M)

Autorizzazione al comune di San Teodoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1975, il comune di San Teodoro (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2174/M)

Autorizzazione al comune di Fiumefreddo di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1975, il comune di Fiumefreddo di Sicilia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2175/M)

Autorizzazione al comune di Grammichele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1975, il comune di Grammichele (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 178.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2176/M)

Autorizzazione al comune di Gravina di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1975, il comune di Gravina di Catania (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2177/M)

Autorizzazione al comune di Caronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1975, il comune di Caronia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2178/M)

Autorizzazione al comune di Francavilla di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1975, il comune di Francavilla di Sicilia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2179/M)

Autorizzazione al comune di Librizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1975, il comune di Librizzi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2180/M)

Autorizzazione al comune di Lipari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1975, il comune di Lipari (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 201.440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2181/M)

Autorizzazione al comune di Longi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1975, il comune di Longi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2182/M)

Autorizzazione al comune di Montagnareale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1975, il comune di Montagnareale (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2183/M)

Autorizzazione al comune di Rometta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1975, il comune di Rometta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2184/M)

Autorizzazione al comune di Mistretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1975, il comune di Mistretta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 166.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2185/M)

Autorizzazione al comune di Pagliara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1975, il comune di Pagliara (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2186/M)

Autorizzazione al comune di Ancarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1975, il comune di Ancarano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.306.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2187/M)

Autorizzazione al comune di Luco dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1975, il comune di Luco dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.535.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2188/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Eusanio Forconese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1975, il comune di Sant'Eusanio Forconese (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.538.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2189/M)

Autorizzazione al comune di Peccioli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1975, il comune di Peccioli (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 180.683.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2190/M)

Autorizzazione al comune di Bientina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1975, il comune di Bientina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.175.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2191/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Egidio del Monte Albino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1975, il comune di Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.434.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2192/M)

Autorizzazione al comune di Anticoli Corrado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1975, il comune di Anticoli Corrado (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.811.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2193/M)

Autorizzazione al comune di Toffia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1975, il comune di Toffia (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.984.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2194/M)

Autorizzazione al comune di Collegiove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1975, il comune di Collegiove (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(2195/M)

Autorizzazione al comune di Cantalice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1975, il comune di Cantalice (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.105.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2196/M)

Autorizzazione al comune di Amatrice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1975, il comune di Amatrice (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2197/M)

Autorizzazione al comune di Pescaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1975, il comune di Pescaglia (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 137.772.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2198/M)

Autorizzazione al comune di Careggine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1975, il comune di Careggine (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.051.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2199/M)

Autorizzazione al comune di Montelupo Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1975, il comune di Montelupo Fiorentino (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.020.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2200/M)

Autorizzazione al comune di Carmignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1975, il comune di Carmignano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 277.531.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2201/M)

Autorizzazione al comune di San Leucio del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1975, il comune di San Leucio del Sannio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.622.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2202/M)

Autorizzazione al comune di Moschiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1975, il comune di Moschiano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.563.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2203/M)

Autorizzazione al comune di Bucciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1975, il comune di Bucciano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.208.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2204/M)

Autorizzazione al comune di Montefredane ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1975, il comune di Montefredane (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2205/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Pietrangeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1975, il comune di Monte San Pietrangeli (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.063.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2206/M)

Autorizzazione al comune di Montegiorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1975, il comune di Montegiorgio (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.601.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2207/M)

Autorizzazione al comune di Terranuova Bracciolini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1975, il comune di Terranuova Bracciolini (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 217.376.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2208/M)

Autorizzazione al comune di Camerata Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1975, il comune di Camerata Picena (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.041.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2209/M)

Autorizzazione al comune di Visso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 aprile 1975, il comune di Visso (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.511.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2210/M)

Autorizzazione al comune di Raddusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1975, il comune di Raddusa (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2211/M)

Autorizzazione al comune di Randazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1975, il comune di Randazzo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 220.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2212/M)

Autorizzazione al comune di Riposto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1975, il comune di Riposto (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 340.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2213/M)

Autorizzazione al comune di San Cono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1975, il comune di San Cono (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2214/M)

Autorizzazione al comune di S. Giovanni la Punta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1975, il comune di S. Giovanni la Punta (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2215/M)

Autorizzazione al comune di Giardini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1975, il comune di Giardini (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 200.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2216/M)

Autorizzazione al comune di Roccalumera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 aprile 1975, il comune di Roccalumera (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2217/M)

Autorizzazione al comune di Robecco d'Oglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1975, il comune di Robecco d'Oglio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.662.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2218/M)

Autorizzazione al comune di Carrè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1975, il comune di Carrè (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.774.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(2219/M)

Autorizzazione al comune di Predappio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1975, il comune di Predappio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 193.674.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2220/M)

Autorizzazione al comune di Ocre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1975, il comune di Ocre (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.961.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(2221/M)

Autorizzazione al comune di Melissano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1975, il comune di Melissano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.718.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2222/M)

Autorizzazione al comune di Roccamorice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1975, il comune di Roccamorice (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.511.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2223/M)

Autorizzazione al comune di Roccaforzata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1975, il comune di Roccaforzata (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.636.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2224/M)

Autorizzazione al comune di Pietracamela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1975, il comune di Pietracamela (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.711.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2225/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo Trimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1975, il comune di Sant'Arcangelo Trimonte (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.876.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2226/M)

Autorizzazione al comune di Lugnano in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1975, il comune di Lugnano in Teverina (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.689.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2230/M)

Autorizzazione al comune di Campotosto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1975, il comune di Campotosto (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.628.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2231/M)

Autorizzazione al comune di Anversa degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1975, il comune di Anversa degli Abruzzi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2232/M)

Autorizzazione al comune di Sinagra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1975, il comune di Sinagra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2233/M)

Autorizzazione al comune di Pettineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1975, il comune di Pettineo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2234/M)

Autorizzazione al comune di Motta Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1975, il comune di Motta Camastra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2235/M)

Autorizzazione al comune di Gualtieri Sicaminò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1975, il comune di Gualtieri Sicaminò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2236/M)

Autorizzazione al comune di Castel Mola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1975, il comune di Castel Mola (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2237/M)

Autorizzazione al comune di Castel di Lucio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1975, il comune di Castel di Lucio (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2238/M)

Autorizzazione al comune di Alì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1975, il comune di Alì (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2239/M)

Autorizzazione al comune di S. Alessio Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1975, il comune di S. Alessio Siculo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2240/M)

Autorizzazione al comune di Naso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1975, il comune di Naso (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2241/M)

Autorizzazione al comune di Nizza di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1975, il comune di Nizza di Sicilia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2242/M)

Autorizzazione al comune di Mangiuffimelia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1975, il comune di Mangiuffimelia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2243/M)

Autorizzazione al comune di Letoianni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1975, il comune di Letoianni (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2244/M)

Autorizzazione al comune di Leni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1975, il comune di Leni (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2245/M)

Autorizzazione al comune di Castroreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1975, il comune di Castroreale (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 190.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2246/M)

Autorizzazione al comune di Castelbuono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1975, il comune di Castelbuono (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 232.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2247/M)

Autorizzazione al comune di Salara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1974, il comune di Salara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.528.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2248/M)

Autorizzazione al comune di San Nicola Manfredi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1975, il comune di San Nicola Manfredi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.591.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2227/M)

Autorizzazione al comune di Abetone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1975, il comune di Abetone (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.882.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2228/M)

Autorizzazione al comune di Chiesina Uzzanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1975, il comune di Chiesina Uzzanese (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.372.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2229/M)

Autorizzazione al comune di Verona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 aprile 1975, il comune di Verona viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 79.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2173/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 73

Corso dei cambi del 18 aprile 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	634 —	634 —	633,95	624 —	633 —	634 —	633,95	634 —	634 —	634 —
Dollaro canadese	624 —	624 —	626,50	624 —	623,36	624 —	623,50	624 —	624 —	625 —
Franco svizzero	247,06	247,06	247,05	247,06	246,93	247,05	246,95	247,06	247,06	247,05
Corona danese	114,42	114,42	114,25	114,42	114,15	114,40	114,37	114,42	114,42	114,40
Corona norvegese	126,78	126,78	126,80	126,78	126,69	126,75	126,80	126,78	126,78	127,75
Corona svedese	159,46	159,46	159,30	159,46	159,19	159,45	159,50	159,46	159,46	159,44
Fiorino olandese	261,61	261,61	261,20	261,61	261,29	261,60	261,50	261,61	261,61	261,60
Franco belga	18,0375	18,0375	18,03	18,0375	17,97	18 —	18,03	18,0375	18,0375	18 —
Franco francese	151,29	151,29	151,15	151,29	150,91	151,10	151,25	151,29	151,29	151,28
Lira sterlina	1507,90	1507,90	1508 —	1507,90	1505,59	1507,85	1508 —	1507,90	1507,90	1507,90
Marco germanico	266,50	266,50	266,50	266,50	266,02	266,45	266,60	266,50	266,50	266,50
Scellino austriaco	37,59	37,59	37,6550	37,59	37,47	37,60	37,63	37,59	37,59	37,60
Escudo portoghese	25,72	25,72	25,73	25,72	25,54	25,70	25,75	25,72	25,72	25,72
Peseta spagnola	11,252	11,252	11,24	11,252	11,219	11,23	11,225	11,252	11,252	11,25
Yen giapponese	2,17	2,17	2,1850	2,17	2,169	2,15	2,1725	2,17	2,17	2,17

Media dei titoli del 18 aprile 1975

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	96,475
Redimibile 3,50 % 1934	100,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,700
» 5 % (Ricostruzione)	97,525
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,625
» 5 % (Città di Trieste)	92,250
» 5 % (Beni esteri)	90,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,100
» 5,50 % » » 1968-83	81,250
» 5,50 % » » 1969-84	82,150
» 6 % » » 1970-85	85,450
» 6 % » » 1971-86	84,600
» 6 % » » 1972-87	84,000
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	97,625
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	92,100
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,225
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,275
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,525
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,500
» poliennali 7 % 1978	93,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 aprile 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	633,975
Dollaro canadese	623,75
Franco svizzero	247,005
Corona danese	114,395
Corona norvegese	126,79
Corona svedese	159,48
Fiorino olandese	261,555
Franco belga	180,34
Franco francese	151,27
Lira sterlina	1507,95
Marco germanico	266,55
Scellino austriaco	37,61
Escudo portoghese	25,735
Peseta spagnola	11,253
Yen giapponese	2,171

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili, dal 28 ottobre 1974 al 31 dicembre 1974, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art 1, lettere a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali) a norma dei regolamenti (CEE) n. 2698/74, n. 2720/74, n. 2723/74, n. 2730/74, n. 2746/74, n. 2784/74, n. 2792/74, numero 2798/74, n. 2804/74, n. 2814/74, n. 2824/74, n. 2833/74, n. 2837/74, n. 2849/74, n. 2865/74, n. 2876/74, n. 2884/74, n. 2895/74, n. 2933/74, n. 2948/74, n. 2964/74, n. 2969/74, n. 2982/74, n. 2992/74, n. 3004/74, n. 3019/74, n. 3035/74, n. 3059/74, n. 3065/74, n. 3069/74, n. 3081/74, n. 3097/74, n. 3100/74, numero 3115/74, n. 3126/74, n. 3147/74, n. 3168/74, n. 3176/74, n. 3186/74, n. 3194/74, n. 3214/74 e n. 3266/74.

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	28/31-10-1974	1°/11-11-1974	12-11-1974	13-11-1974	14-11-1974	15-11-1974	16/18-11-1974	19/20-11-1974	21/30-11-1974	1°/2-12-1974
10.01-A	10.01-110 10.01-191 10.01-193 10.01-195	Frumento tenero e frumento segalato	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.01-B	10.01-510 10.01-590	Frumento duro	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)
10.02	10.02-001 10.02-005	Segala	zero (*e*)	zero (*e*)	691,39 (*e*)	24,99 (*e*)	4.514,86 (*e*)	2.382,38 (*e*)	3.040,45 (*e*)	5.006,33 (*e*)	6.230,84 (*e*)	7.147,14 (*e*)
10.03	10.03-100 10.03-900	Orzo	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.04	10.04-100 10.04-900	Avena	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.05-B	10.05-100 10.05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)
10.07-A	10.07-100	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	10.07-910	Miglio	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-C	10.07-950	Sorgo	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)
11.01-A	11.01-200	Farine di frumento o di frumento segalato	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-B	11.01-510	Farine di segala	12.628,28	13.961,08	16.743,30	15.810,34	22.099,49	19.109,02	20.033,65	22.782,55	24.498,53	25.831,33
		Semole e semolini:										
11.02-A-I-a	11.02-010	- di frumento duro	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.02-A-I-b	11.02-030	- di frumento tenero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	3-12-1974	4/10-12-1974	11/12-12-1974	13/16-12-1974	17-12-1974	18-12-1974	19-12-1974	20-12-1974	21/27-12-1974	28/31-12-1974
10.01-A	10.01-110 10.01-191 10.01-193 10.01-195	Frumento tenero e frumento segalato	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.01-B	10.01-510 10.01-590	Frumento duro	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)
10.02	10.02-001 10.02-005	Segala	5.855,99 (*e*)	5.214,58 (*e*)	5.214,58 (*e*)	6.089,23 (*e*)	5.447,82 (*e*)	5.447,82 (*e*)	6.047,58 (*e*)	5.414,50 (*e*)	4.148,34 (*e*)	zero (*e*)
10.03	10.03-100 10.03-900	Orzo	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.04	10.04-100 10.04-900	Avena	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.05-B	10.05-100 10.05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)
10.07-A	10.07-100	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	10.07-910	Miglio	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-C	10.07-950	Sorgo	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)
11.01-A	11.01-200	Farine di frumento o di frumento segalato	zero	zero	591,43	591,43	591,43	4.181,66	6.314,14	6.314,14	6.314,14	7.205,45
11.01-B	11.01-510	Farine di segala	24.023,72	23.124,08	23.124,08	24.348,59	23.457,28	23.457,28	24.290,28	23.407,30	21.633,01	14.544,18
		Semole e semolini:										
11.02-A-I-a	11.02-010	- di frumento duro	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.02-A-I-b	11.02-030	- di frumento tenero	zero	zero	zero	zero	zero	4.073,37	6.380,78	6.380,78	6.380,78	7.338,73

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di L. 416,50 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1464/69).

(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di L. 3.748,50 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Per il granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto di L. 833,00 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 656/71 modificato dal regolamento (CEE) n. 1466/72).

(*d*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di L. 416,50 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71).

(*e*) Per la segala prodotta in Turchia e trasportata direttamente da detto Paese nella Comunità, va riscosso il prelievo applicabile per le importazioni dai Paesi terzi diminuito di un importo pari alla tassa speciale sull'esportazione verso la Comunità riscossa dalla Turchia su tale prodotto, entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del regolamento (CEE) n. 2622/71).

(3002)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei applicabili, dal 17 giugno 1974 al 21 luglio 1974, a norma dei regolamenti (CEE) n. 1492/74, n. 1560/74, n. 1653/74, n. 1748/74, n. 1819/74 e n. 1882/74

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 17-6-1974 al 23-6-1974	dal 24-6-1974 al 28-6-1974	dal 29-6-1974 al 21-7-1974
11.08-A-I	11.08-110	Amido di granturco	4.391,62	4.391.62	4.487,02
11.08-A-III	11.08-300	Amido di frumento	8.497,72	8.693,52	8.693,52
11.08-A-IV	11.08-400	Fecola di patate	4.391,62	4.391,62	4.487,02
11.08-A-V	11.08-500	Amidi e fecole, altri	4.391,62	4.391,62	4.487,02
11.09-A	11.09-100	Glutine di frumento, allo stato secco	15.450,40	15.806,40	15.806,40
11.09-B	11.09-900	Glutine di frumento, diverso da quello presentato allo stato secco	15.450,40	15.806,40	15.806,40
17.02-B I a	17.02-231	Glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.728,04	5.728,04	5.851,93
17.02-B-I-b	17.02-235	Glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	4.391,62	4.391,62	4.487,02
17.02-B-II-a	17.02-281	Glucosio diverso dal glucosio contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.728,04	5.728,04	5.851,93
17.02-B II b	17.02-285	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	4.391,62	4.391,62	4.487,02
17.05-B-I	17.05-401	Glucosio aromatizzato o colorito, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.728,04	5.728,04	5.851,93
17.05-B-II	17.05-405	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o coloriti, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	4.391,62	4.391,62	4.487,02
23.03-A-I	23.03-110	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca superiore a 40 %, in peso	5.455,34	5.455.34	5.573,54

(2730)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 26 maggio 1935, n 909/R/Gab. con cui al sig. Antonio Castlunger, nato a Marebbe il 16 gennaio 1884 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Costalunga;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 10 agosto 1973 dal sig. Costalunga Pietro Paolo, nato a S. Martino in Badia l'8 luglio 1930, figlio del predetto, in atto residente a Marebbe, frazione Rina n. 105;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta dell'interessato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 26 maggio 1935, n. 909/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Pietro Paolo Costalunga, nato a S. Martino in Badia l'8 luglio 1930 e residente a Marebbe, frazione Rina n. 105, viene ripristinato nella forma tedesca di Castlunger;

Gli effetti del presente provvedimento si estendono anche nei confronti della moglie del predetto, Mangutsch Augustina, nata a Badia il 27 febbraio 1925 e dei figli Clara Maria, nata a Brunico il 21 agosto 1960; Alberto, nato a Marebbe il 23 ottobre 1961; Paolina, nata a Marebbe il 29 giugno 1963; Lorenzo Antonio, nato a Marebbe il 12 agosto 1964; Antonia, nata a Brunico il 13 gennaio 1966; Erika, nata a Brunico l'8 agosto 1967; Martina, nata a Brunico il 12 novembre 1968.

Il sindaco del comune di Marebbe provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 22 marzo 1975

Il commissario: DE PRETIS

(3258)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso, per titoli, a quattro posti di commesso nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici della Direzione generale dell'aviazione civile, riservato agli impegati di ruolo delle corrispondenti carriere ausiliarie delle altre amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Considerato che nella qualifica iniziale del ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici della Direzione generale dell'aviazione civile risultanto disponibili dodici posti che, detratta l'aliquota di otto unità destinate alle assunzioni senza concorso previste per le categorie di riservatari dalle vigenti leggi, devono essere coperti mediante concorso per titoli riservato agli impiegati di ruolo delle corrispondenti carriere ausiliarie delle altre amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a quattro posti di commesso nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici della Direzione generale dell'aviazione civile, tra gli impiegati di ruolo delle corrispondenti carriere ausiliarie delle altre amministrazioni dello Stato, in possesso della licenza elementare. Ai sensi del sesto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971 citato nelle premesse, possono essere ammessi al concorso anche i graduati e militari di truppa in servizio continuativo che siano stati applicati per un anno, anche discontinuo, presso la Direzione generale dell'aviazione civile.

Art. 2.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti faranno pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile - 1° Servizio affari generali e personale - Ufficio 11 personale - Piazzale degli Archivi - 00100 Roma-Eur, la domanda di ammissione redatta in bollo, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) domicilio;
4) titolo di studio posseduto;
5) le eventuali condanne penali riportate;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti, nonchè l'amministrazione di attuale appartenenza e la qualifica nella stessa rivestita;
8) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede stabilita dall'amministrazione;
9) indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;
10) la riserva di far pervenire, allo stesso indirizzo della domanda ed entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti relativi ai titoli di cui all'art. 3.

La firma dell'aspirante sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da un cancelliere o dal capo dell'ufficio di appartenenza ovvero da un funzionario del predetto ufficio personale, quando la domanda venga presentata direttamente dall'interessato all'ufficio stesso, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La data di arrivo della domanda sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su di essa.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al citato ufficio personale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di questo ultimo al concorso, salvò l'ipotesi prevista nel secondo comma del presente articolo; tale criterio si applica anche per i documenti relativi ai titoli.

Art. 3.

I titoli posseduti dai candidati saranno valutati dalla commissione esaminatrice, per un punteggio massimo complessivo di 30/30 secondo i criteri di seguito elencati:

a) per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi di servizio di ruolo prestato in carriere ausiliarie nelle altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, con la qualifica di « ottimo » od equivalente, punti 1/30 e fino ad un massimo complessivo di punti 7/30. Per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi di servizio di ruolo prestato in carriera ausiliaria con la qualifica di « ottimo » od equivalente presso la Direzione generale dell'aviazione civile, punti 0,50/30 e fino ad un massimo complessivo di 2/30;

b) per l'attività svolta con mansioni ausiliarie alle dipendenze di aziende private, per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi, punti 0,50/30 e fino ad un massimo complessivo di punti 2/30;

c) per l'attività svolta senza demerito con mansioni ausiliarie presso enti pubblici, ovvero come appuntato o grado equiparato dei Corpi di polizia purchè in periodi diversi da quelli considerati nella lettera *a*), per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi punti 0,50/30 e fino ad un massimo complessivo di punti 3/30;

d) per ogni idoneità conseguita in concorsi pubblici di ammissione per esame o per titoli ed esami nella carriera esecutiva presso amministrazioni statali od enti pubblici punti 2/30; per ogni idoneità conseguita nei concorsi pubblici di ammissione nella carriera ausiliaria presso enti pubblici od amministrazioni statali, inclusa quella di appartenenza, punti 1/30 e per un massimo complessivo di punti 6/30;

e) per ogni corso a carattere tecnico-professionale post-elementare di durata superiore a 2 mesi frequentato con esito positivo presso scuole statali od enti od istituti che organizzano i suddetti corsi, autorizzati dal Ministero del lavoro o dai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica da punti 0,50/30 a punti 1/30; per ogni idoneità conseguita in concorsi pubblici di ammissione in ruoli di personale operaio presso amministrazioni statali od enti pubblici, da punti 0,50/30 a punti 1/30; da punti 0,50/30 a punti 1/30, per il possesso della patente di guida per autoveicoli; per un totale massimo complessivo di punti 6/30;

f) per il diploma di scuola media inferiore da punti 2/30 a punti 4/30, a seconda della media dei voti riportati nel diploma, se trattasi di titolo di studio conseguito prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito nella legge 5 aprile 1969, n. 119 ovvero per il giudizio di « buono » o superiore se trattasi di titolo di studio conseguito dopo l'entrata la vigore delle predette norme.

Art. 4.

Il possesso dei titoli da valutare, ai sensi dell'art. 3, dovrà essere dimostrato dall'aspirante, entro il termine stabilito nel numero 10 del precedente art. 2, con i documenti di seguito indicati:

1) copia dello stato matricolare, in bollo, rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* con l'indicazione delle qualifiche ottenute. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale della amministrazione di appartenenza;

2) attestato, rilasciato dalle competenti aziende private, riguardo all'attività svolta presso le stesse con le mansioni indicate nella lettera *b*) dell'art. 3, specificando la qualifica rivestita, la durata del servizio e gli estremi dei versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali;

3) dichiarazione, in bollo, rilasciata dagli enti pubblici competenti riguardo all'attività svolta con le mansioni di cui alla lettera *c*) dell'art. 3, indicando la durata dell'attività stessa e le eventuali sanzioni disciplinari;

4) documento in bollo relativo al servizio militare prestato con il grado di cui alla lettera *c*) del menzionato art. 3;

5) dichiarazione in bollo rilasciata dalle competenti amministrazioni per le idoneità conseguite in concorsi pubblici di ammissione nella carriera esecutiva ed in quella ausiliaria, di cui alla lettera *d*) dell'art. 3;

6) attestato in bollo rilasciato dalle competenti autorità per ogni corso previsto nella lettera *e*) con l'indicazione dello oggetto del corso, della durata dello stesso e del risultato conseguito: dichiarazione in bollo relativa all'idoneità conseguita nei concorsi pubblici di ammissione in ruoli del personale operaio; copia notarile, in bollo, della patente di guida per autoveicoli.

Art. 5.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma dei punteggi attribuiti nella valutazione dei titoli, ai sensi del precedente art. 3.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti da ogni concorrente nella votazione complessiva di cui al precedente comma.

A parità di punteggio si applicheranno le preferenze stabilite nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori e la graduatoria degli idonei oltre i vincitori saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego nel ruolo di cui all'art. 1, dei candidati classificatisi utilmente.

Le graduatorie stesse verranno pubblicate nel bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile e di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

L'Amministrazione sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei all'impiego nel ruolo prima menzionato.

Nel caso di esito negativo, l'interessato può chiedere di essere sottoposto ad una visita di appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Per ottenere la visita d'appello, gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine di dieci giorni da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo, apposita istanza in bollo, allo stesso indirizzo della domanda di ammissione.

L'istanza predetta si considera presentata nel tempo utile anche se spedita per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per i mutilati ed invalidi si terrà conto, nella visita da effettuare con le modalità citate, dalle particolari condizioni fisiche dell'aspirante.

Saranno, in ogni caso, dichiarati non idonei i candidati che per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi potrebbero trovare difficoltà nel disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica o invocare tali condizioni precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 7.

I vincitori del concorso saranno nominati commessi nel ruolo di cui all'art. 1.

Coloro che conseguiranno la nomina decadranno dalla stessa in caso di mancata presentazione in servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, presso l'ufficio al quale saranno stati assegnati.

Art. 8.

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto ministeriale e composta da:

un funzionario del ruolo dei dirigenti amministrativi della Direzione generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

quattro funzionari della carriera direttiva della Direzione generale predetta con qualifica non inferiore ad ispettore principale, membri.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario del ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale di cui sopra.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1975

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1975
Registro n. 3 *Trasporti, foglio n.* 275

(3260)

REGIONE PIEMONTE

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Torino

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 50/151, n. reg. decr. 455 in data 12 aprile 1973, con il quale venne indetto il concorso pubblico a due posti di ufficiale sanitario dei comuni di Carmagnola e di Chivasso della provincia di Torino e il successivo decreto di proroga n. reg. decr. 1317/1973 in data 13 settembre 1973;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice nonché i verbali delle singole sedute;

Visti gli articoli 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del pubblico concorso a due posti di ufficiale sanitario dei comuni di Carmagnola e di Chivasso della provincia di Torino:

1. Vercellino Luigi . . . . punti 135,46
2. De Marchi Pietro . . . . » 118,43

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Torino, addì 21 marzo 1975

p. Il presidente
Il medico provinciale: FIERRO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 51/439 n. reg. decr. 1015 di pari data, con il quale è approvata la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice del concorso pubblico a due posti di ufficiale sanitario dei comuni di Carmagnola e di Chivasso della provincia di Torino;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 nonché gli articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 23 del citato regolamento n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

I dottori Luigi Vercellino e Pietro De Marchi sono nominati ufficiali sanitari: il primo del comune di Chivasso e il secondo del comune di Carmagnola.

I dottori Vercellino e De Marchi dovranno assumere servizio entro il termine improrogabile di giorni trenta dalla data di notifica del presente decreto; in difetto saranno dichiarati rinunciatari.

I sindaci di Carmagnola e Chivasso sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Torino, addì 21 marzo 1975

p. Il presidente
Il medico provinciale: FIERRO

(3006)

REGIONE UMBRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti i verbali dei lavori della commissione giudicatrice del concorso per i posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1970 e riscontratane la regolarità;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione stessa nella seduta del 12 dicembre 1974;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 13;

Vista la deliberazione della giunta regionale 4 febbraio 1975, n. 439, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso di cui in premessa:

1. Lannaioli Norma . . . punti 62,362
2. Sagratella Maria Pia » 61,793

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione e all'albo dei comuni interessati.

Perugia, addì 12 marzo 1975

Il presidente: CONTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto in pari data, n. 202, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1970;

Tenuto conto della posizione in graduatoria delle concorrenti e dell'ordine di preferenza delle sedi espresso nella domanda;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 13;

Vista la deliberazione della giunta regionale 4 febbraio 1975, n. 439, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna indicata:

1) Lannaioli Norma: condotta di Foligno;

2) Sagratella Maria Pia: condotta della frazione di Annifo del comune di Foligno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione e all'albo dei comuni interessati.

Perugia, addì 12 marzo 1975

Il presidente: CONTI

(2793)

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 29 novembre 1974, n. 1138, con il quale, su conforme deliberazione della giunta regionale 8 ottobre 1974, n. 2828, è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1971;

Considerato che il presidente della commissione suddetta, dott. Edoardo Ascone, ha rassegnato le dimissioni ed il Ministero della sanità ha proposto per la sostituzione il dott. Gregorio Prestinaci, direttore di sezione;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina;

Vista la deliberazione della giunta regionale 4 marzo 1975, n. 894, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

Il dott. Gregorio Prestinaci, direttore di sezione in servizio presso il Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione giudicatrice del concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Perugia al 30 novembre 1971, in sostituzione del dott. Edoardo Ascone, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, addì 2 aprile 1975

Il presidente: CONTI

(3099)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TRIESTE

Integrazione della commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo, direttore di macello, vacante nel comune di Trieste.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9/4-II-117 del 13 marzo 1975 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo, direttore del macello comunale di Trieste;

Visto che nelle premesse dello stesso è stato richiamato il decreto del medico provinciale con il quale è stato nominato il componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 63 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, mentre ne è stato erroneamente omesso il nominativo nel dispositivo;

Ritenuto dover provvedere alla conseguente integrazione.

Decreta:

E' chiamato a far parte della commissione indicata in premessa il sig. Piaser dott. Dino, veterinario comunale capo di Venezia-Mestre.

Fermo restando quanto altro stabilito nel decreto n. 9/4-II-117 del 13 marzo 1975 sopra richiamato, il termine per l'inizio delle prove di esame decorrerà dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Trieste, addì 10 aprile 1975

Il veterinario provinciale: TOMATIS

(3186)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1975, n. 15.

Composizione dell'esecutivo del comitato regionale ligure della Resistenza. Modifica del quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 24 giugno 1974, n. 18.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 20 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 24 giugno 1974, n. 18 « Attività della regione Liguria per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana » è sostituito dal seguente:

« Il comitato elegge nel proprio seno un esecutivo composto di non più di quattordici membri, avuto riguardo alla consistenza delle diverse rappresentanze ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 7 marzo 1975

DAGNINO

(3008)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1975, n. 14.

Trasferimento ad esercizi successivi di autorizzazioni di spesa dell'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 21 *marzo* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I seguenti stanziamenti di spesa per complessive lire 3.590 milioni, già autorizzati per l'esercizio 1975 con le leggi regionali a fianco di ciascuno indicate, si intendono autorizzati per le stesse finalità nell'esercizio 1976:

150 milioni - art. 11 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 25;
100 milioni - art. 6 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 36;
300 milioni - art. 12 della legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58;
590 milioni - art. 1 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8;
100 milioni - legge regionale 24 aprile 1972, n. 21;
250 milioni - art. 1 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 19;
220 milioni - art. 2 della legge regionale 5 marzo 1973, n. 17, (di cui 150 della lettera *a*), 20 della lettera *b*) e 50 della lettera *c*));
300 milioni - art. 14 della legge regionale 7 gennaio 1972, n. 3;
100 milioni - art. 6 della legge regionale 29 marzo 1973, n. 22;
400 milioni - articoli 7 e 8 della legge regionale 23 novembre 1970, n. 39;
70 milioni - art. 12 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 59 (di cui 50 della lettera *d*) e 20 della lettera *e*));
300 milioni - art. 20, primo, terzo e quinto comma della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40;
250 milioni - art. 4 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 71;
300 milioni - art. 7 della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12;
100 milioni - art. 10 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 34;
60 milioni - articoli 3 e 4 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 50.

Art. 2.

I seguenti stanziamenti di spesa, per complessive lire 1.140 milioni, già autorizzati per l'esercizio 1975 con le leggi regionali a fianco di ciascuno indicate, si intendono autorizzate, per le stesse finalità, nell'esercizio 1977:

500 milioni - art. 5 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 25;
240 milioni - legge regionale 7 marzo 1968, n. 13;
250 milioni - art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1972, n. 60;
150 milioni - art. 6 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32.

Art. 3.

I seguenti stanziamenti di spesa, per complessive lire 490 milioni, già autorizzati per l'esercizio 1975 con le leggi regionali a fiano di ciascuno indicate, si intendono autorizzati, per le stesse finalità, nell'esercizio 1978:

300 milioni - art. 1 della legge regionale 16 aprile 1973, n. 26;
190 milioni - art. 3 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 30.

Art. 4.

L'importo di lire 200 milioni dello stanziamento autorizzato per l'esercizio 1975 con l'art. 17 della legge regionale 13 maggio 1974, n. 18, s'intende autorizzato, per le stesse finalità, nell'esercizio 1979.

Art. 5.

Rimane ferma ogni altra disposizione delle leggi regionali menzionate negli articoli precedenti, comprese le eventuali successive modificazioni e integrazioni delle stesse.

Art. 6.

I trasferimenti di spesa di lire 3.590 milioni, di lire 1.140 milioni, di lire 490 milioni e di lire 200 milioni, autorizzati rispettivamente con gli articoli 1, 2, 3, e 4 della presente legge per gli esercizi 1976, 1977, 1978 e 1979, graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale di detti esercizi a fronte della cessazione della spesa, di pari importo, autorizzata con le leggi regionali indicate nei citati articoli, rispettivamente fino agli esercizi 1975, 1976, 1977 e 1978.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 21 marzo 1975

COMELLI

(3087)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751070)